CAMERA DEI DEPUTATI N. 1819-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **DE BIASE GAIOTTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 dicembre 1994 (v. stampato Senato n. 1198)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PAGLIARINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 dicembre 1994

—

Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 50° anniversario dell'ONU

Presentata alla Presidenza il 13 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 24 ottobre del 1995 ricorre il cinquantenario della costituzione dell'ONU proclamata a San Francisco il 24 ottobre 1945.

L'Assemblea generale dell'ONU, con la risoluzione 48/215 B decideva di convocare una speciale seduta commemorativa il 24 ottobre del 1995, istituendo altresì una speciale Commissione per la preparazione di tale Assemblea, e nel quadro delle deliberazioni assunte, il Segretario Generale invitava gli Stati membri a rendere questa celebrazione un evento di importanza mondiale, coinvolgendo fra l'altro Commissioni Nazionali, organizzazioni non governative e il sistema delle Nazioni Unite.

Una tale celebrazione, nella attuale fase di vita dell'ONU, non potrebbe in nessun caso essere considerata solo rituale.

Dopo la guerra fredda, e nel quadro della crescente globalizzazione delle relazioni internazionali, l'ONU ha visto aprirsi la possibilità di rilanciare il suo ruolo di supremo arbitro mondiale della pace e del governo dei conflitti. Tale ruolo è stato tuttavia immediatamente sottoposto a tensioni crescenti dovute al riaccendersi di conflitti etnici e nazionali, in più aree del globo, all'aggravarsi degli squilibri. Ciò ha messo seriamente alla prova la sua struttura decisionale, i pilastri della sovranità e della non ingerenza, i suoi strumenti di intervento, le sue risorse economiche e di personale.

La riflessione sulla possibilità e le forme attraverso cui essa possa rilanciare la sua funzione propria, le stesse modifiche strutturali rispetto all'impianto pensato cinquant'anni fa per rafforzarne rappresentatività e capacità di decisione, è aperta di fatto.

Nello stesso periodo in cui la dottrina sui suoi compiti di prevenzione, di mantenimento, di ristabilimento della pace, veniva sottoposta a dura prova in un alternarsi di risultati positivi e nuove difficoltà, l'ONU introduceva un nuovo concetto di sicurezza globale, che amplia gli strumenti della politica internazionale ai fini della stabilità politica del pianeta, con una strategia avviata da Rio de Janeiro nel 1992, per ambiente e sviluppo, a Vienna nel 1993, per i diritti umani, al Cairo nel 1994, su popolazione e sviluppo, e in questi giorni a Copenaghen, sullo sviluppo sociale, per concludersi nel prossimo ottobre a Pechino, con la Conferenza delle Donne.

La celebrazione acquista dunque oggi una rilevanza particolare, che va anche nel senso dell'approfondimento e della riflessione, cui il nostro paese deve poter dare un contributo adeguato alla sua tradizione politica – una tradizione per la quale la scelta della organizzazione internazionale è iscritta nella stessa Costituzione – e al suo ruolo attuale di membro del Consiglio di Sicurezza.

La Costituzione del Comitato nazionale italiano ha subìto dei ritardi dovuti alla scelta dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con la nomina a Presidente del Senato del senatore Giovanni Spadolini, poi sostituito, dopo la Sua scomparsa, dal Presidente del Senato senatore Scognamiglio. Essendo apparso inadeguato lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si è provveduto alla presentazione del disegno di legge in esame che prevede lo strumento del decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Per quanto riguarda i profili di spesa sono stati scelti meccanismi agili, legati all'arco temporale ristretto e alla necessaria immediatezza della esecuzione. La spesa, prevista in cinque miliardi, inizialmente divisi in 1.800.000 per il 1994 e in 3.200.000 per il 1995, è stata giustamente ripartita al Senato in 3.200.000 per il 1995 e in 1.200.000 per il 1996, in considerazione del ritardo della approvazione del disegno di legge. Tale somma appare il minimo indispensabile in considerazione delle esigenze minime del funzionamento del Comitato e delle iniziative da programmare sia ai fini di informazione, illustrazione, divulgazione del ruolo dell'ONU, sia ai fini di stimolo a un dibattito e a una riflessione più approfondita sul suo futuro.

Il Senato della Repubblica, approvando il disegno di legge in data 21 dicembre 1994, ha introdotto alcune modifiche, relative al numero dei componenti, ridotti da 50 a 30, alla loro definizione, che nel testo originario non era precisata, alle strutture di supporto e alla possibilità di avvalersi della consulenza del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

L'urgenza del provvedimento, e il ritardo del nostro paese rispetto agli analoghi comitati sorti in tutto il mondo, ne suggerisce l'approvazione, senza ulteriori modifiche.

Paola de BIASE GAIOTTI, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. In occasione della ricorrenza, nel 1995, del cinquantenario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è istituito un Comitato nazionale composto da trenta membri con il compito di promuovere e coordinare le iniziative e le manifestazioni atte a celebrare l'avvenimento. Il Presidente e gli altri membri del Comitato sono scelti tra esponenti delle istituzioni e della cultura nonché del mondo imprenditoriale e del lavoro e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.	1. *Identico.*
ART. 2	ART. 2.
1. Il Comitato di cui all'articolo 1 si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un ufficio di segreteria, composto da non più di sei unità di personale scelte tra pubblici dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che appartengano al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Tali dipendenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, ove occorra, sono collocati in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per tutta la durata dell'incarico.	1. *Identico.*
2. Il Comitato potrà altresì avvalersi della consulenza del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, nonché, per altri aspetti, di uffici pubblici competenti per le relazioni internazionali.	2. *Identico.*
ART. 3	ART. 3.
1. Per la realizzazione delle manifestazioni ed il funzionamento del Comitato e	1. *Identico.*

dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 2, ivi compresa l'eventuale corresponsione di rimborsi spese e di compensi nella misura determinata dal Comitato stesso, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale provvede a somministrare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del capo della segreteria di importo anche eccedente il limite previsto dalla normativa vigente.

2. In relazione all'eccezionalità dell'evento e alla necessità di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti anche *in deroga alle norme di contabilità* dello Stato.

2. *Identico.*

3. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito di cui al comma 1 è presentato, entro sei mesi dalla conclusione dell'attività, alla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

3. *Identico.*

ART. 4.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1995 e a lire 1.800 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1. *Identico.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. *Identico.*

ART. 5.

ART. 5.

1. La presentte legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

1. *Identico.*